

**Quesito avente ad oggetto: a) se l'obbligo di annotazione sulla richiesta ex artt. 160 e 132 disp. att. c.p.p. a cura del P.M. permanga tuttora a seguito della riforma del "giudice unico" e delle recenti circolari della Corte di cassazione; b) se il fascicolo del P.M. trasmesso dall'ufficio G.I.P.-G.U.P. o del dibattimento per il giudizio debba portare annotata la data di prescrizione dei reati a cura del P.M..**

*(Risposta a quesito del 20 novembre 2002)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 novembre 2002, ha adottato la seguente delibera:

"Con nota del 2 luglio 2001 il dott. ...., Presidente del Tribunale di ....., poneva al Consiglio superiore un quesito concernente la permanenza, in capo al P.M., dell'obbligo di annotazione della data di prescrizione dei reati sulla richiesta ex artt. 160 e 132 disp. att. c.p.p. e se il fascicolo del P.M., trasmesso all'ufficio G.I.P.-G.U.P. o del dibattimento per il giudizio debba portare annotata la data di prescrizione dei reati a cura del P.M.

Con delibera del 18 dicembre 1996 questo Consiglio superiore aveva già rappresentato come la necessità che il magistrato individui con attenzione la data di prescrizione dei reati nei procedimenti penali a lui assegnati, in assenza di una espressa disciplina normativa, fosse funzionale alla trattazione dei processi in tempo utile per evitare il possibile vanificarsi dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale. Lo stesso Ministro della giustizia, con circolari n. 371 dell'11 luglio 1960 e n. 559 del 25 agosto 1993 aveva richiamato l'attenzione di tutti gli uffici giudicanti e requirenti sulla opportuna annotazione in tutti i fascicoli processuali. Nella delibera menzionata si rappresentava come la comunicazione a cura dell'ufficio del Pubblico Ministero concernesse un dato che già dovrebbe esistere nel fascicolo dell'ufficio medesimo e che può essere pertanto comunicato all'ufficio giudicante senza difficoltà alcuna. Tale comunicazione è infatti finalizzata alla tempestiva trattazione dei processi, e serve altresì a richiamare l'attenzione del giudice sulla urgenza nella fissazione dell'udienza e nella celebrazione del processo. La risoluzione sopra menzionata evidenziava poi la circostanza che i calcoli effettuati e le annotazioni apposte da un ufficio non sollevano l'ufficio di destinazione dal dovere di diligente controllo degli atti ai fini della individuazione del termine di prescrizione.

Alle considerazioni già espresse nella precedente delibera – che si attagliano pienamente anche all'oggetto del quesito posto dal Presidente del Tribunale di ..... cui danno risposta - è peraltro opportuno aggiungere che costituisce compito del giudice, nelle varie fasi del giudizio e nei diversi gradi dello stesso, aggiornare l'indicazione delle date di possibile prescrizione dei reati, avuto riguardo alla possibile variazione delle contestazioni formulate in corso di giudizio e ai periodi di sospensione ed interruzione dei termini nelle more verificatisi.

Per queste ragioni il Consiglio

d e l i b e r a

di rispondere nei termini di cui in premessa al quesito."